



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI
IMPIANTISTICA INDUSTRIALE**

*Statuto ANIMP approvato dall'Assemblea Generale degli Associati
Genova, Magazzini del Cotone, 22 giugno 2017*

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 E' costituita l'Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale (ANIMP) che rappresenta le imprese che operano nel settore dell'impiantistica industriale.
- 1.2 La sede legale dell'Animp è in Milano. L'Associazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.
- 1.3 ANIMP aderisce alla Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche, ANIE, e per il suo tramite alla Confindustria.

Art. 2 - Finalità e scopi

- 2.1 L'Associazione è autonoma apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Persegue, senza scopo di lucro, la rappresentanza e la promozione del settore dell'impiantistica industriale, nonché finalità di carattere culturale, scientifico e divulgativo. L'Associazione orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.
- 2.2 Lo scopo statutario dell'ANIMP viene perseguito in particolare promuovendo e/o attuando:
 - a) la rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico- economico, legale e tributario;
 - b) la promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore;
 - c) l'informazione, la consulenza e l'assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale;
 - d) l'organizzazione di convegni, workshop, seminari e di attività di formazione;

e) rapporti di collaborazione e collegamento con Associazioni aventi finalità analoghe o complementari.

In particolare collabora con AIDI (Associazione Italiana Docenti Impianti Industriali), l'Associazione che ha lo scopo di contribuire al progresso, allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze scientifiche e tecniche nel campo della progettazione e gestione degli impianti industriali, dei sistemi di produzione, della logistica e dei servizi. AIDI ha la rappresentanza del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/17 (DM 04/10/2000 declaratoria MIUR, Ministero Istruzione Università e Ricerca), settore che ha contribuito alla fondazione e allo sviluppo dell'ANIMP;

f) rapporti di collaborazione organica con il mondo accademico (Università e Politecnici) che sviluppa temi di interesse dell'impiantistica;

g) studi e ricerche, anche in collaborazione con gli Istituti e gli Enti operanti nel settore;

h) la diffusione di comunicazioni e la pubblicazione di risultati tecnici e scientifici anche attraverso l'edizione di un organo sociale (rivista).

L'Associazione potrà inoltre partecipare a iniziative non comprese tra quelle elencate sopra, purché necessarie o utili per il conseguimento degli scopi statutari.

L'Associazione promuove, a scopo professionale, lo studio, il progresso delle discipline attinenti l'ingegneria e l'impiantistica, la conoscenza e lo sviluppo del Project Management in tutti i settori produttivi e delle altre tematiche collegate allo sviluppo e all'utilizzo di metodologie e tecniche per l'ottimizzazione della gestione operativa delle aziende. Queste attività sono svolte anche tramite le varie Sezioni ANIMP (art.3), cui gli Associati hanno facoltà di partecipare.

- 2.3** Le finalità dell'Associazione sono perseguite mediante l'attuazione delle linee guida deliberate dall'Assemblea. L'esecuzione del programma deliberato dall'Assemblea è demandata al Consiglio

Generale (art. 12). L'attuazione dei deliberati del Consiglio Generale, è affidata al Consiglio di Presidenza (art. 14). Il controllo degli atti amministrativi è demandato al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 - Sezioni

- 3.1** Per il perseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione promuove la costituzione, tra gli Associati, di specifiche Sezioni "tematiche" e di eventuali Sezioni territoriali.
- 3.2** Le Sezioni, sono autonome nello svolgimento delle loro attività culturali e organizzative purché in accordo con gli indirizzi e con le disposizioni (Regolamenti) formulati dal Consiglio Generale.
L'adesione alle Sezioni avviene per iscrizione.
- 3.3** Ciascuna Sezione prevede un Comitato Direttivo, eletto dall'Assemblea di Sezione. Il Comitato Direttivo elegge, a sua volta, il Delegato che ha il compito di coordinare e promuovere le attività della Sezione e di rappresentarla presso gli organi dell'ANIMP.
- 3.4.** Il Consiglio Generale esercita il controllo e il coordinamento delle Sezioni tramite un Consigliere nominato dal Consiglio Generale "Coordinatore delle Sezioni".
Il Consiglio di Presidenza ha poteri d'intervento, salvo ratifica degli atti da parte del Consiglio Generale.

Art. 4 – Associati

- 4.1** Gli Associati *effettivi* sono ammessi a far parte dell'Associazione ed esercitano tutti il diritto di voto (art. 9) per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e per l'approvazione delle delibere Assembleari.
Possono far parte dell'Associazione in qualità di Associati *Aggregati* altre organizzazioni o loro aggregazioni, anche di tipo associativo, che presentano elementi di complementarietà alle finalità dell'ANIMP.
Gli Associati *effettivi* hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza nel settore dell'impiantistica

industriale e di servizio derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

Gli Associati *aggregati* possono fruire di tutte le prestazioni fornite dall'Associazione tranne quelle che comportano l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico, da parte dell'Associazione.

Pertanto gli Associati dell'ANIMP sono così suddivisi:

- a) *Effettivi*
- b) *Aggregati*

4.2 Appartengono alla categoria "a" (*Effettivi*):

4.2.1 le imprese che svolgono la loro attività prevalente quali General Contractor nel settore dell'impiantistica industriale ovvero che forniscono servizi integrati di progettazione, fornitura componenti e sistemi, costruzione e avviamento (engineering, procurement, construction = EPC), con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie;

4.2.2 le imprese che forniscono prodotti, beni e servizi destinati al settore dell'impiantistica.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati a integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ANIMP, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi della Confindustria;
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

4.2.3 Gli Associati *effettivi*, ai fini della determinazione delle quote associative, sono così suddivisi:

- General Contractor,
- Sostenitori,
- Collettivi.

4.3 Appartengono alla categoria “b” (Aggregati):

4.3.1 altre realtà imprenditoriali, che non possiedono i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentano elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere Associati effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

4.3.2 gli Universitari che si interessano ai problemi dell'ingegneria e dell'impiantistica;

4.3.3 i professionisti, gli studiosi e i tecnici, che si interessano ai problemi dell'ingegneria e dell'impiantistica;

4.3.4 i professionisti, gli studiosi e i tecnici che si interessano alle problematiche del project, programme, portfoglio management;

4.3.5 altre associazioni scientifiche, tecniche e professionali le cui attività sono complementari al settore dell'impiantistica industriale.

Art. 5 – Ammissione

La domanda di ammissione all'ANIMP deve essere presentata per iscritto dal soggetto interessato. Per l'ammissione degli Associati delibera il Consiglio di Presidenza e ratifica il Consiglio Generale.

Art. 6 - Quote associative

- 6.1** Il pagamento delle quote è elemento obbligatorio per l'appartenenza all'Associazione e per l'esercizio dei diritti (art.8) tranne casi singolarmente deliberati dal Consiglio Generale relativi a partecipazioni incrociate e gratuite con altre Associazioni.
- 6.2** Le quote associative sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e possono essere differenziate all'interno delle varie categorie di Associati. Il contributo associativo non è cedibile o trasmissibile ad alcun titolo e non è rivalutabile.
- 6.3** Il Consiglio Generale stabilisce il diritto di voto delle diverse categorie degli Associati in funzione delle quote associative, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 9.1.
- 6.4** L'Associato che non si sia dimesso entro il 31/10 di ciascun anno, con lettera raccomandata o con comunicazione di posta elettronica certificata inviata all'Associazione, è tenuto al pagamento della quota per l'anno successivo e l'Associazione potrà esercitare le relative azioni per la riscossione della quota.
- 6.5** Le quote associative, per non incorrere in eventuali addebiti d'interesse di mora, devono essere versate all'ANIMP entro il 28 febbraio dell'anno di competenza. In caso di ritardato pagamento l'Associato, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto a corrispondere gli interessi.

Art. 7 - Cessazione da Associato

La qualifica di Associato si perde per dimissioni, per morosità o per radiazione.

- 7.1** Le dimissioni dell'Associato sono portate a conoscenza del Consiglio Generale. In caso di dimissioni accompagnate da una specifica motivazione, il Consiglio Generale procede all'esame della stessa, promuovendo le azioni opportune.
- 7.2** Le dimissioni non esimono dalla corresponsione delle quote d'iscrizione dovute. (art. 6).

7.3 La cessazione per morosità è stabilita dal Consiglio Generale su proposta del Presidente. Le condizioni di morosità si determinano in caso di mancata risposta immotivata a due solleciti di regolarizzazione.

7.4 La cessazione per radiazione da Associato, per gravi violazioni al Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, è proposta dal Presidente al Consiglio Generale, per la ratifica, con relazione scritta motivata, previa iscrizione dell'argomento all'O.d.G., conservando l'anonimato sulla proposta sino alla riunione.

Art. 8 - Diritti degli Associati

Gli Associati **Effettivi** hanno diritto:

- a) a partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee dell'Associazione ed alle Assemblee di Sezione se sono iscritti come aderenti alla Sezione stessa (art. 3.3);
- b) a candidarsi per le elezioni a Componenti del Consiglio Generale (art. 13).

Tutti gli Associati, *Effettivi e Aggregati*, hanno diritto a partecipare all'attività sociale e agli eventi organizzati dall'ANIMP.

Art.9 – Diritto di voto

9.1 Associati Effettivi

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun Associato *Effettivo* vengono calcolati in base al contributo versato (quota associativa).

I voti sono calcolati secondo la seguente progressione:

- per importi minori a € 2.000, 1 voto;
- per importi maggiore o uguale a 2.000 €, 2 voti;
- per importi maggiore o uguale a 4.000 €, 4 voti incrementati del 50%, quindi 6 voti;
- per importi maggiore o uguale 8.000 €, 8 voti incrementati del 50%, quindi 12 voti;

Le quote associative sono stabilite con delibera del Consiglio

Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, ogni biennio o comunque quando ne ricorrano specifiche esigenze.

9.2 Gli Associati *Effettivi* sono rappresentati in Assemblea dal Legale Rappresentante dell'Azienda, comunicato all'Associazione all'atto dell'iscrizione, o dalla persona da lui delegata della stessa Azienda.

Il voto del Legale Rappresentante equivale al numero di voti definiti dal Consiglio Generale per la categoria di appartenenza (art. 9.1).

9.3 Delega

Ciascun Associato *Effettivo* qualora non possa intervenire all'Assemblea può delegare altro Associato nel limite massimo di uno per ogni Azienda iscritta.

Gli Associati non in regola con gli obblighi di cui all'art. 6 possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento. Gli Associati morosi non possono ricevere delega da altro Associato in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

9.4 Associati Aggregati

Ciascun Associato *Aggregato*, ha diritto di esprimere un voto in tutti i casi in cui ne ha facoltà, a norma del presente Statuto. In particolare può:

- partecipare, se regolarmente iscritto, alle Assemblee di Sezione con diritto di voto singolo;
- candidarsi per l'elezione nel Comitato Direttivo di Sezione; essere eletto Delegato di Sezione

La quota di iscrizione per gli associati *Aggregati*, è deliberata dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

Art. 10 – Organi e funzioni Sociali

10.1 Sono organi e funzioni dell'ANIMP:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Generale;
- 3) il Consiglio di Presidenza;

- 4) il Presidente;
- 5) i Vice Presidenti, fino a 3;
- 6) il Tesoriere;
- 7) gli Organi di controllo: i Revisori dei Conti, i Proviviri.

10.2 Tutte le cariche Sociali hanno durata quadriennale a partire dalla data in cui l'Assemblea degli Associati ha proceduto al rinnovo delle stesse.

Art. 11 – Assemblea

11.1 La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata a ciascun Associato almeno venti giorni prima della seduta, con indicati l'ordine del giorno, ora e luogo dell'Assemblea, in prima ed in seconda convocazione, con i mezzi idonei allo scopo, ivi compresi comunicazioni di posta elettronica agli indirizzi e-mail forniti dagli Associati al momento dell'iscrizione, o notificati in variazione successiva.

11.2 Il Presidente dell'ANIMP o, se delegato, un Vice Presidente o, in loro assenza, il Componente del Consiglio Generale designato controlla il raggiungimento o meno del numero legale. Se non viene raggiunto il numero legale, rimanda la seduta alla seconda convocazione.

11.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno e con delibera del Consiglio Generale a maggioranza semplice. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza semplice degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti. Per le deliberazioni relative agli adempimenti elettorali l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti spettanti a tutti gli Associati.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo che deve essere depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino all'approvazione. Gli Associati possono prenderne visione;

- b) deliberare sulle linee guida relative all'attività dell'ANIMP e sugli argomenti la cui competenza è demandata per legge o per delibera interna all'Assemblea;
- c) eleggere alla scadenza il Consiglio Generale;
- d) eleggere alla scadenza il Collegio dei Revisori dei Conti ;
- e) eleggere alla scadenza il Collegio dei Probiviri;
- f) deliberare sulle quote associative su proposta del Consiglio Generale (art. 6.2);
- g) modificare il presente statuto;
- h)deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale o dal Presidente.

11.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.

Funge da Segretario il Segretario Generale dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, la persona della struttura associativa proposta dal Presidente e designata a maggioranza dei presenti.

11.5 Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dagli Associati presenti e rappresentati per delega, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

La procedura di votazione è stabilita apposito Regolamento per le modalità di svolgimento delle Assemblee Elettorali.

Art. 12 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è costituito da componenti eletti dall'Assemblea, secondo la procedura indicata nel Regolamento Elettorale di attuazione del presente Statuto, e da altri componenti come più sotto specificato. Il numero dei componenti eletti dall'Assemblea, tra quelli candidati dagli Associati *Effettivi*, è pari a 16. Il Presidente e i Vice Presidenti sono scelti tra i 16 componenti eletti.

Il Consiglio Generale comprende:

1. il Presidente;
2. il Presidente Onorario in carica;

3. i Vice Presidenti, fino a un massimo di tre;
4. gli altri componenti, eletti dall'Assemblea;
5. il Tesoriere;
6. fanno parte di diritto del Consiglio Generale, in aggiunta ai 16 componenti eletti:
 - l'ultimo Past President dell'Associazione, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata;
 - il Presidente di AIDI;
 - n.2 componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza dell'Associazione;
 - altri componenti cooptati dal Consiglio Generale. Nel corso del mandato il Consiglio Generale può cooptare altri componenti in numero massimo di cinque, di cui tre espressione della componente Accademica, su proposta di AIDI.

E' invitato permanente al Consiglio Generale il Tesoriere, nominato direttamente dal Presidente.

I Delegati di Sezione sono invitati al Consiglio Generale, per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'Od.G.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni.

Per i componenti eletti è ammessa la rielezione allo stesso titolo per un solo mandato consecutivo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

- 12.1** I 16 Consiglieri eletti dall'Assemblea e i due Consiglieri di diritto eleggono:
- il Presidente;
 - i Vice Presidenti (fino a un massimo di tre).

Il Presidente risulta eletto se ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi, in caso contrario si procede al ballottaggio fra i due nominativi più votati. Su proposta del Presidente, i Consiglieri eleggono, a maggioranza di almeno due terzi dei presenti fino a un massimo di tre Vice Presidenti.

- 12.2** Il Consiglio Generale , può cooptare a maggioranza di almeno 2/3 dei presenti altri Consiglieri che avranno gli stessi diritti dei Componenti eletti portando il numero complessivo di Consiglieri (eletti, di diritto, nominati, cooptati) fino a un massimo di ventisette.
- 12.3** Tutti i Consiglieri eletti, di diritto, nominati e cooptati debbono essere Associati ANIMP per tutta la durata del mandato.
- 12.4** Competenze del Consiglio Generale
Sono competenze distintive del Consiglio Generale:
- a) proporre all'Assemblea il programma delle attività;
 - b) attuare iniziative per la gestione dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell' Assemblea;
 - c) approvare il bilancio preventivo;
 - d) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - e) approvare i contributi relativi alle quote associative proposte dal Consiglio di Presidenza;
 - f) approvare i regolamenti in attuazione dello Statuto;
 - g) deliberare sugli argomenti di sua competenza e sulle proposte o reclami di singole Sezioni o singoli Associati. In caso di conflitto, il Collegio dei Probiviri è l'organo di appello insindacabile;
 - h) ratificare le domande di adesione all'Associazione deliberate dal Consiglio di Presidenza;
 - i) stabilire la sede e le eventuali dipendenze dandone notizia agli Associati.
- 12.5** Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente che lo presiede o, in caso di sua vacanza, da un Vice Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni (in caso di comprovata urgenza 3 giorni), con i mezzi idonei allo scopo, ivi compresi comunicazioni di posta elettronica.
- Nel caso di convocazione urgente, le motivazioni di urgenza debbono essere convalidate dal Consiglio in apertura di seduta.
- Nel caso di richiesta di convocazione da parte di almeno cinque Componenti il Consiglio o da parte del Collegio dei Revisori dei

Conti la richiesta, scritta e firmata, deve comprendere l'indicazione dell'O.d.G senza la voce "varie ed eventuali".

12.6 Le sedute del Consiglio Generale sono valide quando risulti presente 1/3 più uno dei Componenti. La partecipazione al Consiglio, nei casi di effettiva necessità, è valida anche in audio-video conferenza.

Le delibere del Consiglio Generale, quando non diversamente specificato, sono validamente assunte dalla maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente conta per due.

12.7 I Consiglieri che sono assenti per più di tre riunioni consecutive di Consiglio, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.

Art. 13 - Presidente

13.1 Il Presidente viene eletto ogni quattro anni dal Consiglio Generale (art. 12) e non è rieleggibile per un altro mandato consecutivo. La sua nomina deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

13.2 Al Presidente competono:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) il compimento degli atti di ordinaria gestione dell'Associazione con facoltà di delega di poteri specifici ad altri Componenti del Consiglio e al Segretario Generale dell'Associazione preposto alla gestione operativa dell'Associazione;
- c) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
- d) la convocazione degli organi associativi;
- e) la promozione di nuovi servizi;
- f) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Associazione.

13.3 Advisory Board

Al fine di supportare adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte dell'Associazione, il Presidente può costituire un

Advisory Board, con un massimo di 5 componenti scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e dalla società civile. Partecipa all'Advisory Board come invitato del Presidente l'ultimo Past President.

L'Advisory Board si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno.

Art. 14 - Consiglio di Presidenza

E' costituito dal Presidente, dal Presidente Onorario, dai Vice Presidenti, dall'ultimo past Presidente purché ancora espressione di impresa regolarmente associata, dal Tesoriere.

Il Presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza alcuni componenti del Consiglio Generale in base agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) dare attuazione alle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- b) stabilire le azioni a breve termine e individuare i piani per le azioni a medio e lungo termine;
- c) redigere la proposta di bilancio consuntivo e la proposta di bilancio preventivo ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- d) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
- e) proporre al Consiglio Generale i contributi relativi alle quote associative;
- f) deliberare le sanzioni di sospensione;
- g) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti di attuazione.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di norma nella sede dell'Associazione su convocazione del Presidente per l'analisi e l'aggiornamento collegiale dei problemi operativi, dei programmi e dei risultati. Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 15 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.

Compete al Tesoriere la responsabilità della supervisione delle attività amministrative e contabili e della conservazione dei documenti relativi.

Art. 16 - Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente. È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti (in accordo con il Presidente) e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza. Dirige tutte le attività della Associazione compresa la gestione amministrativa e finanziaria, predispone, in collaborazione con il Tesoriere, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni.

Art. 17 - Cariche Sociali e sostituzioni

- 17.1** Tutte le cariche Sociali dell'Associazione e le cariche delle Sezioni sono assunte a titolo gratuito ad eccezione di quella di Revisori dei Conti che può essere eventualmente retribuita.
- 17.2** Le cariche sono riservate ai rappresentanti delle imprese associate (Associato *Effettivo*), fatte salve eventualmente quelle di Revisore o di Proboviro.
- 17.3** La carica di Delegato di Sezione può essere assunta sia da un Associato Effettivo che da un Associato Aggregato.
- 17.4** Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico. A tal fine i Proboviri potranno fornire un parere, non vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati. Per l'accesso alle cariche direttive è inoltre richiesta una responsabilità aziendale di grado rilevante, nonché l'osservanza del completo inquadramento da parte dell'impresa rappresentata a prescindere dalle sue dimensioni.
- 17.5** Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

- 17.6** L'elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Proboviro, di Revisore dei Conti deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto.
- 17.7** La perdita dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle cariche associative determina l'automatica decadenza dalle stesse.
- 17.8** In caso di vacanza nel Consiglio Generale è facoltà dello stesso assegnare i posti vacanti procedendo a cooptazioni. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché questa proceda alla sostituzione dei mancanti per il resto del mandato.
- 17.9** In caso di vacanza il Presidente è sostituito sino alla scadenza del proprio mandato dal Vice Presidente designato.
- 17.10** I Componenti del Consiglio di Presidenza sono sempre sostituiti, in caso di vacanza, mediante nuova elezione da parte del Consiglio Generale.
- 17.11** Il Presidente dovrà convocare, nel rispetto dei termini statuari, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche Sociali in ciascuno dei casi seguenti:
- dimissioni di tutto il Consiglio di Presidenza ,
 - dimissioni di tutto il Consiglio Generale,
 - riduzione del Consiglio Generale, per qualsiasi causa, a non più di tredici Componenti.

L'Assemblea deve essere convocata entro un mese dal verificarsi di ciascuno dei casi suddetti.

Art. 18 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 18.1** E' costituito da tre Membri effettivi e due supplenti che eleggono fra loro un Presidente scelto fra i tre Membri effettivi. E' eletto con votazioni svolte con modalità identiche a quelle per l'elezione del Consiglio Generale con indicazione da parte di ciascun Associato di un massimo di tre nominativi. Le tre persone che hanno ottenuto il maggior numero di voti sono proclamati

Membri effettivi mentre le due persone che succedono nell'ordine dei voti riportati sono Membri supplenti. Almeno un Revisore Effettivo deve avere la qualifica di Revisore ufficiale contabile.

I Revisori possono essere scelti anche al di fuori dei rappresentanti delle imprese associate.

- 18.2** Il Collegio dei Revisori dei Conti ha accesso e potere di controllo su tutta la documentazione contabile e deve presentare all'Assemblea una propria relazione sui bilanci consuntivi.
- 18.3** Il Collegio dei Revisori può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Generale e ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Generale (art.12.5).
- 18.4** Le sedute del Collegio dei Revisori sono valide quando sono presenti almeno due Membri effettivi. I Membri supplenti che partecipano alle sedute hanno sempre diritto di voto.
- 18.5** I Membri supplenti subentrano ai Membri *Effettivi* in caso di loro definitiva vacanza.

Art. 19 - Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge tre Probiviri fra persone dotate di requisiti di onorabilità e di comprovata esperienza professionale, scegliendoli anche al di fuori dei rappresentati delle imprese associate.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra Associazione, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione.

La durata dell'incarico è di quattro anni dalla data della nomina e gli stessi sono rieleggibili.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte all'interno dell'Associazione.

Spetta ai Probiviri assolvere funzioni elettorali interpretative, disciplinari, di vigilanza sulla base associativa.

Art. 20 - Risorse finanziarie

- 20.1** Le risorse finanziarie dell'Associazione derivano da:
- quote associative annuali;

- eventuali contributi suppletivi degli Associati;
- eventuali contributi erogati da Enti pubblici o privati o da persone fisiche, in relazione ad attività o prestazioni compatibili con i fini istituzionali;
- donazioni o lasciti, in quanto accettati;
- dividendi in partecipazione ed ogni altro provento di tipo finanziario.

Art. 21 – Esercizio

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 22 - Modifiche di Statuto

Le modifiche del presente Statuto devono essere proposte dal Consiglio Generale o dagli Associati durante l'Assemblea.

Esse debbono essere deliberate dall'Assemblea, previa menzione all'O.d.G., a maggioranza assoluta dei votanti, presenti in proprio o per delega, purché sia rappresentato almeno il 20% dei voti totali spettanti agli Associati.

Il Consiglio Generale, previa menzione nell'ordine del giorno e a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri presenti, può approvare eventuali modifiche dell'art. 9; tali modifiche, in quanto non in contrasto con alcun altro articolo, vengono di diritto inserite nello Statuto senza necessità di specifiche delibere dell'Assemblea dei Soci.

Le modifiche di Statuto approvate sono valide a partire dalla data di approvazione dell'Assemblea stessa.

Art. 23 – Scioglimento

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione, qualora non sia determinato da cause di forza maggiore, può essere proposto dal Consiglio Generale all'Assemblea che delibera con voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei voti esercitabili.

In caso di scioglimento il Presidente in accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti nomina uno o più liquidatori che hanno a disposizione le attività dell'Associazione.

23.2 In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ANIMP deve essere devoluto ad altra Associazione con

finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge vigente.

Art. 24 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Art. 25 – Norma attuativa

Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati, con applicazione alle prime elezioni indette per la nomina del Consiglio Generale.

REGOLAMENTI ALLEGATI allo STATUTO ANIMP

- Codice Etico di Confindustria
- Regolamento tipo delle Sezioni;
- Regolamento per le modalità di svolgimento delle assemblee elettorali.